



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 33 del 13/04/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno **duemilaventidue** addì **tredecim** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Assente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI CANONE UNICO PATRIMONIALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

VISTO il comma 6 del DL 73/2021 così come modificato dall'art. 8, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. che stabilisce *“Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

TENUTO CONTO CHE il Consiglio Comunale di Marano ha approvato, con delibera n. 14 del 31/03/2021 il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e che con propria successiva deliberazione n. 58 del 28/12/2021 ha modificato ed integrato il regolamento;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il Decreto del 24 dicembre 2021 che dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e la successiva conversione in legge del DL 228/21 (convertito con legge 15/2022) che ha ulteriormente prorogato il termine al 31/05/2022;

DATO ATTO CHE l'art. 55 del regolamento prevede al comma 9 che : “l'organo esecutivo, può, con proprio atto e nel rispetto dei criteri generali di assegnazione dei contributi, disporre riduzioni per particolari iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, religioso o di promozione del territorio”.

DATO ATTO CHE :

- **il Consiglio dei Ministri n. 51** del 15/12/2021 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico confermando il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

DATO ATTO CHE il Canone Unico Patrimoniale, disciplinato dalla Legge 160/2019, all'art. 1 comma 835, debba essere versato contestualmente al rilascio della concessione autorizzazione e che tale previsione normativa previene in modo efficace l'evasione ma non incide sul recupero delle annualità pregresse;

EVIDENZIATO INFINE CHE la normativa al comma 843 art. 1 della Legge 160/2019 prevede che i comuni applicano le tariffe del canone mercatale frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

RICHIAMATO l'art. 32 del vigente regolamento CUP;

TENUTO CONTO CHE la tariffa CUP per il mercato ambulante è la seguente:

	Tariffa Base	Coeff . 0,50	Tariffa a	Incremento	Tariffa	Riduzione ricorrenti -30 %	oraria	oltre le 9 ore
Canone Mercatale	0,70	0,93	0,65	0,25	0,82	0,57	0,024	0,21

DATO ATTO INFINE CHE l'occupazione si protrae (l'ordinanza stabilisce l'intervallo orario di sottrazione alla pubblica fruizione) dalle 06.00 alle 16.00 (10 ore) a prescindere che il posto sia occupato da un ambulante ricorrente o da uno “spuntista” per cui la tariffa al mq è di 0,21 euro comprensiva del prelievo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO CHE l'amministrazione ritiene opportuno:

- favorire la ripresa economica delle attività del territorio concedendo una proroga (al

30/06/2022) del termine di esenzione dal CUP di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 706 a favore, limitatamente, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico confermando il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori).

- favorire il contrasto alla evasione dei tributi comunali evidenziando che costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 ter del DL 34/2019 il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Si configura la situazione di morosità qualora l'istante abbia nei confronti dell'ente un debito certo, liquido ed esigibile non sospeso amministrativamente o giudizialmente e per il quale, se eventualmente interessato, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato.
- favorire la trasparenza e la facilità di prelievo per gli ambulanti del mercato settimanale fissando per tutti la tariffa di 0,21 euro/mq per l'intera durata di sottrazione dell'area alla pubblica fruizione (10 ore) comprendendo in tale tariffa anche il servizio di pulizia, raccolta rifiuti e ripristino dell'area.
- favorire l'occupazione delle aree pubbliche da parte di associazioni ed enti proponendo a tal fine al Consiglio Comunale una modifica del vigente regolamento CUP che possa comportare anche l'esenzione del CUP;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 ;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di favorire la ripresa economica delle attività del territorio concedendo una proroga al 30/06/2022 del termine di esenzione dal CUP di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 706 a favore, limitatamente, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico confermando il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori).
- Di favorire il contrasto alla evasione dei tributi comunali evidenziando che costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale

ed i prelievi Tosap e ICP. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 ter del DL 34/2019, il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Si configura la situazione di morosità qualora l'istante abbia, nei confronti dell'ente, un debito certo, liquido ed esigibile non sospeso amministrativamente o giudizialmente e per il quale, se eventualmente interessato, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato.

- Di favorire la trasparenza e la facilità di prelievo per gli ambulanti del mercato settimanale fissando per tutti la tariffa di 0,21 euro/mq per l'intera durata di sottrazione dell'area alla pubblica fruizione (10 ore) comprendendo in tale tariffa anche il servizio di pulizia, raccolta rifiuti e ripristino dell'area.
- Di favorire l'occupazione delle aree pubbliche da parte di associazioni ed enti proponendo a tal fine al Consiglio Comunale una modifica del vigente regolamento CUP che possa comportare anche l'esenzione del CUP;

INDI

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per consentire l'immediata attuazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA